

Tribunale di Nola (Na), sent. del 28/04/2005.

Sentenza d'appello concernente la natura dell'atto di quietanza.

La quietanza, per sua stessa natura, è annoverata tra gli atti unilaterali recettizi e consiste nella dichiarazione di avvenuto pagamento resa dal creditore nei confronti del debitore. Essendo una dichiarazione di corresponsione di somma di denaro la quietanza non implica né sottintende un'intenzione transattiva o di remissione di debito, salvo che ciò non risulti chiaro da determinate situazioni fattuali e dal generale tenore documentale della stessa.

Ciò premesso, la dicitura "a saldo" non va interpretata quale rinuncia a pretendere altri crediti vantati a diverso titolo, come ad esempio gli interessi, in quanto questi ultimi si caratterizzano per essere classificati come prestazione autonoma rispetto al pagamento della somma dovuta in conto capitale.

<http://www.iussi.it>